

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI FERENTINO

Si comunica a:

Avv. ROBERTO IACOVACCI
VIA CICERONE 90 LATINA LT
SEZIONE 01 Ferentino

PREFETTURA DI FROSINONE PIAZZA DELLA LIBERTA', 14 03100 FROSINONE FR
Comunicazione di cancelleria Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **186/2019** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVE**

Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **VELLUCCI ANTONIO**

Depositata Sentenza Numero: **11/2020** in data : **28/01/2020**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale omissis

Difeso da: ROBERTO IACOVACCI

Resistente Principale **PREFETTURA DI FROSINONE**

Difeso da: **vedi P.Q.M. allegato**

Ferentino 28/01/2020

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERENTINO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI FERENTINO

nella persona del **Dott. ANTONIO VELLUCCI** ha pronunciato la seguente
SENTENZA

emessa nella causa iscritta al n.186/2019 R. G. promossa

da

con l'avv.to R.Iacovacci

RICORRENTE

CONTRO

Prefettura di Frosinone

OPPOSTA RESISTENTE

**Oggetto: ricorso -ingiunzione di pagamento verbale di accertamento
art 142 /8**

cds n.700015256158

Conclusioni : si rinvia a quelle formulate dal ricorrente nel ricorso introduttivo e dalla parte opposta nella memoria difensiva in atti, da intendersi qui integralmente trascritte.

Proc.to n.ro186/2019 RG pag. 1



RAGIONI DELLA DECISIONE Premesso

che la riforma del processo civile attuata con legge 18 giugno 2009, n.69 ha modificato, tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n.4 c.p.c.) che la motivazione debba esprimere *“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”* e non più lo svolgimento del processo, tanto premesso si procede a motivare la presente decisione come segue, in ottemperanza alle menzionate disposizioni di legge.

A) Diritto : Nel merito

l'opposizione va accolta

B) Il ricorrente lamenta di aver ricevuto verbale di accertamento per violazione dell'art142 comma 8 cds. C)
Esame motivi di opposizione : 1) carenza motivazionale della ordinanza del Prefetto Con questo motivo il ricorrente

specifica che spetta come prevede la sentenza della Cassazione Civile sez I n.1222/1999 e Cass Sez. Unite 1786/2010 che in caso di ricorso ad ordinanza -ingiunzione la opposizione può consistere anche nella semplice contestazione della pretesa della P.A. Una volta che è stata proposta è questo ufficio che deve verificare la legittimità e la fondatezza della pretesa , e che quindi la vicenda deve essere esaminata nel suo complesso. 2) la postazione di controllo non era segnalata e non ben visibile come specificato dalla direttiva Maroni-Minniti; Infatti nelle stessa circolare si legge che “ le postazioni di controllo devono essere segnalate e ben visibili ,ricorrendo all'impiego di cartelli o a dispositivi di segnalazione luminosi ,conformemente alle norme stabilite dal Codice; Infatti nella fattispecie di causa in loco non risultava il cartello mobile temporaneo di preavviso , era assente, l'autovelox non visibile a distanza, e gli agenti accertatori erano assenti sul posto, si trovavano all'interno della

Proc.to n.ro186/2019

RG

pag. 2

autovettura di servizio al di là del guard rail Su tale punto parte opposta nulla ha eccepito. Nel tratto di strada è previsto un limite di 70 kmh. La circolare Minniti n. 300/A5620/17/144/5/20/(3 del 21/7/2017 per i sistemi a puntamento laser ,ci dice, che l'automobilista deve poter vedere i cartelli e agenti.

Recentemente il Tribunale di Latina con sentenza n. 2330/2019 del Giudice

111

variazioni della tensione di alimentazione , tutto ciò è in grado di pregiudicare l'affidabilità delle apparecchiature in un settore così importante dal punto di

vista sociale. Le operazioni di taratura avvengono in laboratorio, quindi la polvere , l'umidità, e tutto quanto altro dedotto dalla sentenza testè enunciata possono comportare misurazioni imprecise. L'apparecchio autovelox è sprovvisto di decreto di omologazione ai sensi dell'art 111 DPR 16 settembre 1996 n.610. Pertanto tale apparecchio non omologato viola l'art 142 comma 6 del cds così come ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 che ha previsto l'omologazione per autovelox e cronotachigrafi.

L'autovelox in questione risulta sprovvisto di decreto di omologazione ai sensi dell'art 111 DPR 16.9.1996 n.610 e quindi per tale motivo non può essere messo in funzione. Quindi è nulla la violazione presa con tale strumento non omologato, come prevede tra l'altro la sentenza già menzionata della Corte Costituzionale n. 113/2015. La prova della avvenuta omologazione non è stata fornita da parte opposta nella fattispecie che ci occupa.

1/112

3) Parte opposta non ha provato il fatto se si era presente al momento dell'avvenuto accertamento da parte degli agenti . Tale prova non è stata portata nel processo, quindi mancando l'organo accertatore in zona non si è potuta avere contestazione immediata. Per le spese sussistono giusti motivi per compensarle data la materia in continua evoluzione.

Tanto premesso e ritenuto il Giudice di Pace reietta ogni altra richiesta
così conclude

Proc.to n.ro 186/2019
RG

pag. 4

Ferentino 29 gennaio 2020

Il Giudice di Pace

Dott. Antonio Vellucci
la unel

UFFICIO GIUDICE DI PACE di FERENTINO
DEPOSITATO

COMERC

28 GEN 2020 IL CANCELLIERE